

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE

REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA SEDE
DELL' AUTORITA' PORTUALE NEL PORTO DI GAETA
Determina a contrarre Decreto n° 216 del 15.06.2022

2° STRALCIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Maurizio Marini

IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

arch. Maia Gattella

PROGETTAZIONE



RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

ing. Nicola Salzano de Luna

ELAB. N°:

S2.EC.06

ELABORATI ECONOMICI

TITOLO:

SCHEMA DI CONTRATTO

FILE:

S2.EC.06.doc

NAPOLI	ELABORATO	VISTO	APPROVATO
DATA	Luglio 2022	Luglio 2022	Luglio 2022
SIGLA			
MODIFICHE	1	Ottobre 2022 - Aggiornamento Tariffa Luglio 2022	
	2		
	3		

FORMATO:

A4

ARCHIVIO:

12/22-560

SCALA:

.

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'APPALTO DENOMINATO "NUOVA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE NEL PORTO DI GAETA"

C.I.G.: _____

C.U.P.: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

in _____, nel mio studio.

Innanzi a me _____, Notaio in _____, con studio in _____, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____, sono presenti,

da una parte

***Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale**, con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione"), ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, (di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione"), in persona del Dott. Pino Musolino, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020

e, dall'altra,

* _____ con sede in _____ cap _____ C.F. _____ P.I. _____ in persona di _____, nato a _____, il giorno _____, C.F. _____, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa, il quale interviene non in proprio ma in qualità di _____ dell'Impresa (di seguito, per brevità, anche solo "Impresa")

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti" ovvero, singolarmente, come la "Parte".

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. ____ del _____ (Delibera a contrarre) è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia", validato in data _____ ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo da porre a base di gara di € 348.026,93, di cui € 344.902,38 per lavori a corpo ed € 3.124,55 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. nonché il quadro economico di spesa generale ed è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura aperta con il criterio

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- al predetto intervento sono stati assegnati rispettivamente il codice CIG _____ ed il codice CUP _____;
 - il Bando di Gara è stato pubblicato integralmente sulla GUUE in data _____ con n. _____ sulla GURI 5^ Serie Speciale n. ____ del _____ sul portale di *e-procurement* dell'Ente in data __ con ID _____ all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia in data _____, sul sito ANAC _____ sul sito MIMS _____ nonchè per estratto sui giornali a tiratura nazionale _____;
 - il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore _____ del _____;
 - entro il suddetto termine sono pervenute n. _____ offerte:
 - con Determina del Responsabile del Procedimento n. _____ del _____ è stato nominato il Seggio di Gara (ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 emanate dall' ANAC con Delibera n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23.11.2016 aggiornate con delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017) e con successiva Determina del Responsabile del Procedimento n. _____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara telematica, vista l'offerta tecnica ed economica, presentata dall'operatore economico _____, che ha offerto un ribasso sui lavori pari al _____ %, il Responsabile del Procedimento con nota (oppure) con verbale del __ ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al detto _____ con sede in _____ per l'importo complessivo di _____ di cui _____ per lavori al netto dell'offerta ed accettato ribasso del _____, ed per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto non imponibile ai fini IVA ;
 - con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale n. _____ del _____ è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, nonché aggiudicato ed affidato il lavoro di cui trattasi a _____ con sede in _____ C.F. _____ e P.I. _____, per l'importo complessivo contrattuale proposto ed è stato approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara;
 - in data _____, sul portale dell'*e-procurement* dell'Amministrazione è stato pubblicato il Decreto di aggiudicazione n. _____;

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia)- prot. Ingresso _____ – la quale ha rilasciato _____;
- ad esito di comprova amministrativa, da cui risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. _____;
- con nota assunta al prot _____, l'Impresa ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva;
- l'Amministrazione ha provveduto alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 120 dell'11.09.2020 con _____
- con verbale in data _____ attesa l'urgenza dell'intervento i lavori sono stati consegnati ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'intervento è finanziato in parte con fondi EU (Programma CEF Transport 2019), in parte con fondi della Regione Lazio ed in parte con fondi dell'AdSP (Mutuo BEI).

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto – Documenti dell'appalto

L'Amministrazione affida all'Impresa, che a sua volta accetta senza riserve, l'appalto relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia", nel porto di Civitavecchia, come meglio specificato all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. L'Impresa si obbliga ad effettuare tutte le opere, lavori e provviste occorrenti ed ordinate dalla Direzione Lavori per dare ultimati le attività ed i lavori, tutti come illustrati, descritti e richiesti a mente del progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati tecnici e grafici, che ancorché non allegati si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente contratto e che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare.

Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, per dare le opere finite in ogni parte ed atte allo scopo cui sono destinate, secondo le modalità riportate nel progetto esecutivo e nei relativi allegati nonché secondo gli ordini di servizio richiamati al successivo articolo 5 e, comunque, secondo quanto necessario alla perfetta esecuzione delle opere e dei lavori,

anche se non esplicitamente richiamato nei documenti, ivi ricomprendendosi eventuali opere imprevedute e di qualunque genere, sempre attinenti l'appalto, eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Impresa è tenuta all'osservanza piena ed integrale del Capitolato Speciale d'appalto, Patto di Integrità, Protocolli Delibere CIPE nonché di tutta la normativa vigente ed applicabile in materia di lavori pubblici, in particolare, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.lgs 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del medesimo tutti gli atti e i documenti posti a base di gara, con i relativi allegati, nessuno escluso, il progetto esecutivo ed i relativi allegati, il crono-programma, le polizze di garanzia, che l'Impresa dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative all'incarico che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corrispettivo.

In particolare con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di essersi recato in cantiere di aver preso visione e di essere edotto delle aree interessate dall'intervento, delle difficoltà ivi presenti, nonché dell'ubicazione di cave e discariche come indicate negli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo.

L'Impresa si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento – Contabilizzazione - Saldo - Anticipazione - Conti correnti dedicati

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 è fissato nell'importo contrattuale complessivo pari a € _____ di cui € _____ per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, ed € **3.124,55** per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 comma. 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.

I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa avere a pretendere. I corrispettivi contrattualmente riconosciuti si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia

diretto che accessorio, posto a carico dell'Impresa senza che null'altro possa l'Impresa stessa avere a pretendere. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità dei lavori. Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Impresa e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Impresa nella determinazione dell'offerta presentata. In relazione a quanto sopra, l'Impresa dichiara espressamente di avere preso attenta visione degli elaborati costituenti il progetto, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne le previsioni progettuali, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

Come meglio precisato nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto il contratto è stipulato a corpo e a misura.

Ferma e richiamata la disciplina economica di cui agli artt. 29 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto e visto l'art. 30 del Capitolato, l'Impresa riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto mediante emissione di certificato di pagamento in acconto con cadenza bimestrale, (60 giorni naturali e consecutivi) a decorrere dalla data di consegna definitiva dei lavori, per la parte di attività eseguita, verificata nella quantità dalla DL e contabilizzata ai sensi dell'art. 13 e 14 del DM 49/2018 I Certificati di pagamento relativi agli acconti, saranno emessi entro un termine di 7 giorni dall'emissione del SAL.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. e se applicabile le previsioni introdotte dal decreto-legge 17 maggio 2022, n.50.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 nel comma 1 lett. b) nelle misure e nelle modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 6 e nei limiti di cui al comma 7.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 113-bis co. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dello Stato Avanzamento Lavori, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'emissione della relativa fattura da parte dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5-bis D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle ritenute e trattenute operate a qualsiasi titolo, da svincolarsi soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

A mente dell'art. 31 di cui al Capitolato Speciale di Appalto, il conto finale dei lavori verrà redatto entro 3 (tre) mesi a decorrere dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 14 del del DM 49/2018. Il conto finale è subordinato al ricevimento degli elaborati di As-Built.

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione, unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinata dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità del D.Lgs n. 50/2016 del DM 49/2018.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Impresa degli obblighi contributivi ed assicurativi e, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva – nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 – e fiscale – nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R. 602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 20%, come meglio precisato all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

I pagamenti avverranno mediante bonifico, bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato di cui all'art. 3 co. 1 Legge 136/2010 e s.m.i., comunicati all'Amministrazione e segnatamente:

_____ sul quale sono delegati ad operare

_____ C.F. _____

L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai suddetti dati.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione dei lavori

Fermo e richiamato l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa si obbliga ad ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio. Istruzioni e prescrizioni

Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per garantire che l'esecuzione del contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente contratto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Impresa le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori. L'Impresa deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori o, direttamente, dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione delle attività.

ARTICOLO 6

Penali

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 113-bis co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed agli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere ovvero per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pecuniaria pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino a un massimo complessivo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori nel rispetto delle normali tempistiche lavorative non accettabili o danneggiati;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..

È fatto divieto all'Impresa di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 7

Sospensioni e Proroghe

Fermo e richiamato l'artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, sospensioni e proroghe dei lavori sono ammesse nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori esclusivamente nell'ipotesi in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Impresa.

L'Impresa, per causa a sé non imputabile, può formulare istanza motivata di proroga almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del RUP sull'istanza nei termini vale rigetto della richiesta.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma o della loro ritardata esecuzione le ipotesi tutte dettagliate nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto, che si intendono qui integralmente richiamate.

La concessione di proroga non costituisce in capo all'Impresa alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori e quelli di cui all'art. 57 e 60 del Capitolato speciale d'Appalto, l'Impresa si obbliga altresì:

- a) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d'arte impiegando maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata;
- b) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- d) a rispondere in via esclusiva, sia di notte che di giorno, della custodia dell'area di cantiere nonché di tutti gli oggetti e i materiali in essi contenuti, anche se appartenenti all'Amministrazione purché consegnati all'Impresa, sino alla data di ultimazione dei lavori e comunque fino all'effettiva riconsegna delle aree;
- e) ad esporre nel cantiere, in modo da renderli visibili, i cartelli informativi recanti i dati relativi all'Impresa, alla Stazione appaltante, al Direttore dei lavori, all'importo del corrispettivo, alle date di stipula del contratto, di consegna dei lavori e di termine di ultimazione degli stessi;
- f) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione dei lavori, dallo svolgimento delle relative attività e comunque dall'utilizzo degli spazi destinati ad aree di cantiere ed a manlevarla da ogni azione;
- g) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività e dei lavori tutti oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 L n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) a coordinarsi con l'Amministrazione e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security S.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009, nelle aree portuali di giurisdizione dell'Amministrazione, sopportandone i relativi costi.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. – Subcontratti – Rapporti di filiera – Attività di verifica dell'Amministrazione – Clausola di manleva e garanzia.

Fermo e richiamato tutto quanto previsto dall'art. 30 commi 11 e ss. del Capitolato d'Appalto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Impresa di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità

dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Impresa resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Impresa, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora l'Impresa abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Impresa si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Protocollo Operativo (Delibera CIPE n. 15/2015) - Protocollo di legalità (Delibere CIPE n. 62/2020)

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto si obbligano nell'esecuzione delle prestazioni, lavorazioni, adempimenti tutti comunque derivanti e connessi al presente intervento all'osservanza degli obblighi di cui _____, in linea con quanto prescritto dalle Delibere _____ ed ai Protocolli _____ sottoscritti in data _____ ed allegati al

presente contratto sub _____ da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso e ai cui contenuti prescrittivi ed obbligatori e sanzionatori espressamente si rinvia.

L'Appaltatore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione al rispetto delle prescrizioni tutte previste dalle Delibere dai protocolli applicativi anche nei confronti della filiera delle Imprese.

ARTICOLO 11

Garanzie – Garanzia decennale postuma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa a garanzia di quanto normativamente previsto, ha costituito garanzia definitiva di importo pari ad € _____ (euro _____), rilasciata da _____ mediante garanzia fideiussoria n. _____ in data _____ autenticata nella firma da Notaio _____ in data _____ atteso il possesso della Certificazione di Qualità ISO _____ rilasciato da _____ con scadenza il _____. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno. L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento dei lavori, anche ai fini della polizza CAR, l'Impresa ha prestato copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, con polizza n. _____ emessa da _____ in data _____, con i seguenti massimali: Sez. A) Partita 1) euro _____; Partita 2) euro _____; Partita 3) euro _____ Sez. B) massimale per sinistro euro _____.

L'Impresa dovrà conformarsi a tutto quanto previsto dal citato articolo del Capitolato Speciale d'Appalto, attenendosi in particolare alla definizione di "danni" e di "terzi" come meglio specificata nel citato articolo del Capitolato Speciale. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, specificatamente per tutti i lavori, è tenuto a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Impresa non provveda è

in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Impresa entro giorni 30 (trenta) dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

È fatto obbligo all'Impresa di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Impresa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo

L'Impresa risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Impresa qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

L'Impresa si obbliga ai sensi dell'art. 103 co. 8 del D.Lgs n. 50 /2016 ss.mm.ii. a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'Impresa è altresì obbligata a stipulare, per i lavori di cui al presente contratto una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

ARTICOLO 12

Divieto di cessione del contratto – Subappalto – Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto.

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Conformemente a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 46, e vista la disciplina dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come modificata dalla Legge del 14 giugno 2019, n. 55, e dal Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, l'Impresa potrà subappaltare parte delle lavorazioni conformemente a quanto dichiarato in gara e ricorrendone i presupposti ivi prescritti a pena di risoluzione del contratto.

Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Impresa si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Impresa da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Impresa stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 13

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Certificato di collaudo

Ferma e richiamata la disciplina degli artt. 69 e ss. del Capitolato Speciale d'appalto il conto finale viene redatto entro 3 (tre) mesi dalla richiesta scritta dell'Impresa.

Eventuali vizi e difformità di esecuzione dell'intervento rilevati e verbalizzati in sede di accertamento sommario dalla Direzione dei Lavori, senza pregiudizio di accertamenti successivi, saranno eliminati a spese dell'Impresa nel termine e nelle modalità prescritte dalla stessa Direzione Lavori, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e l'applicazione delle penali per eventuale ritardo nel ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, decorre il periodo di gratuita manutenzione a carico dell'Impresa.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Ad esso si applica la disciplina di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Titolo X in materia di collaudo, capi I e II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese di visita del personale dell'Amministrazione per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 102 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14

Controlli

Fermo e richiamato l'art. 102 co.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dei lavori all'uopo incaricato.

ARTICOLO 15

Richiamo dei contratti e accordi collettivi – Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

Fermo e richiamato l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, visto l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa è obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligata altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
- c) l'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Impresa e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Impresa è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva – DURC- trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11, per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL. Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

E' fatto obbligo all'Impresa di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore.: _____

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dei Lavori si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Impresa.

ARTICOLO 17

Risoluzione

Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto nei

casi, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti i casi previsti dal presente contratto.

La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente articolo 8, lettera g), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Impresa si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa, con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

ARTICOLO 18

Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati personali

L'Impresa (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni

sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Impresa (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). Il L'Impresa (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Impresa (Fornitore) :

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

ARTICOLO 20

Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.

A carico esclusivo dell'Impresa restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 21

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Impresa ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia

autenticata, sia trasmesso all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prendere atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 22

Elezione di domicilio

L'Impresa, in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000, dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori.

ARTICOLO 23

Condizioni di esecuzione – Conformità a standard sociali minimi

Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dall'Impresa, ed allegata al presente contratto sub "A".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Impresa la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 24

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ARTICOLO 25

Foro esclusivo – Esclusione competenza arbitrale- Collegio Consultivo Tecnico

1. Ferma a richiamata la disciplina di cui agli artt. 74 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto in materia di composizione delle controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, per le eventuali controversie che dovessero sorgere e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, le Parti si obbligano alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS – con Decreto n. 12 del 17.01.2022 pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del 07.03.2022, recante “Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, con la finalità preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

3. Resta espressamente esclusa la funzione di collegio arbitrale del Collegio Consultivo Tecnico

Allegati al presente atto

- A Modello dichiarazione di conformità agli standard sociali
- B Protocollo operativo

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 16; art. 17; art. 19; art. 20; art. 22; art. 24